



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PIOMBINO

Sezione Tecnica / Amministrativa / Operativa

Unità Organizzativa Operativa

Piazzale Premuda, n. 19 - Piombino (LI) - 57025

☎ (+39) 0565224240 - 0565221000 e-mail: ucpiombino@mit.gov.it

Web: www.guardiacostiera.gov.it/piombino

ORDINANZA

Unità arenata

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Piombino

- CONSIDERATO** che in data 20.08.2026, nel tratto di mare in località Quagliodromo nel Comune di Piombino, precisamente nel punto di coordinate geografiche Lat. 42° 57.154' N - Long. 010° 34.589' E, è stata segnalata la presenza di una Motobarca da lavoro cabinata ivi arenata (colore bianco e nero; lunghezza di 9mt e larghezza di 3mt circa), con un motore entro bordo, e quindi potenzialmente pericolosa per la balneazione e la navigazione;
- VISTA** la comunicazione inviata a questo Comando dalla Società STMP di Piombino con la quale si riferisce che le operazioni di recupero verranno effettuate in data 24 agosto p.v.;
- VISTA** La propria Ordinanza n. 110 emessa in data 20.08.2026;
- VISTA** La richiesta di emissione di Avviso ai naviganti prot. nr. 27733 in data 20.08.2026;
- VISTO** L'atto di Diffida a rimuovere l'unità debitamente notificato, alla Società armatrice della motobarca sopra indicata, con PEC protocollo n. 27732 in data 20.08.2026;
- AL FINE** di salvaguardare la vita umana in mare, la pubblica incolumità, nonché la sicurezza della navigazione;
- VISTI** gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione e 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

Che il **giorno 24.08.2026** a partire **dalle ore 06.00 circa e sino a termine esigenze**, la ditta STMP, con l'ausilio di mezzi nautici propri, effettuerà i lavori subacquei finalizzati al recupero dell'unità ed al successivo rimorchio della stessa nel porto di Piombino.

ORDINA

Articolo 1 (Divieti)

Durante l'esecuzione dei lavori di cui al "rende noto", ovvero durante la fase di disincaglio, per quanto di competenza, **è vietata la navigazione, la pesca e la balneazione, nonché l'espletamento di qualsiasi attività, subacquea e di superficie, nel tratto di mare racchiuso in una circonferenza di raggio pari a metri 100 (cento) dal punto di coordinate geografiche (wgs84):**

Punto	Latitudine	Longitudine
A	Lat. 42° 57.154' N	Long. 010° 34.589' E

rappresentato, a puro titolo illustrativo, nello stralcio planimetrico allegato alla presente Ordinanza.

Parimenti, durante la fase di trasferimento presso il porto di Piombino, tutte le unità in transito nei pressi dei mezzi impiegati per il rimorchio, devono procedere ad una velocità

tale da non creare movimenti ondosi che disturbino il normale svolgimento delle operazioni, prestando la massima attenzione alle eventuali segnalazioni che venissero loro rivolte dal personale imbarcato sulle predette unità e su quelle in assistenza. Tutte le unità in transito dovranno comunque mantenersi ad una distanza di sicurezza pari ad almeno 500 metri alla minima velocità necessaria per la manovra di governo in sicurezza.

Articolo 2
(Sanzioni e disposizioni finali)

I contravventori alle norme della presente Ordinanza, qualora il fatto non costituisca più grave reato, incorreranno nella sanzione amministrativa di cui all'art.1164 C.N., per quanto concerne l'uso del demanio marittimo, e/o nella sanzione penale di cui all'art. 1231 C.N., per quanto concerne la sicurezza della navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità viene assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ordinanze nonché opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione e le vigenti pubblicazioni nautiche.

Piombino, 21.08.2026

P. IL COMANDANTE

T.V. (CP) Marco MERICO t.a

IL NOSTROMO DEL PORTO

1°Lgt.Np. Rossano GIANNOCARO

(documento sottoscritto ai sensi del CAD)

